

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 888

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **MINARDO**

Disposizioni per la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione dei centri storici, specialmente appartenenti al patrimonio mondiale dell'UNESCO, nonché agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione

Presentata il 6 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — In considerazione della grave crisi economica che il nostro Paese sta attraversando è necessario un intervento economico per valorizzare i nostri centri storici e, in particolare, quelli appartenenti al patrimonio mondiale dell'UNESCO, favorendo al contempo la ripresa economica dell'artigianato locale e delle piccole e medie imprese, nonché incentivando l'utilizzo dei prodotti e dei materiali tipici di tali luoghi.

Com'è noto, i centri storici rappresentano una parte importante e prestigiosa delle realtà urbane, le cui caratteristiche peculiari non hanno eguali a livello mondiale dal punto di vista sia dell'estensione territoriale che del valore del patrimonio.

La presente proposta di legge, quindi, ha la finalità di riqualificare i nostri centri storici che sono stati abbandonati negli ultimi anni e di impedire il degrado di un

patrimonio di grande valore che deve, al contrario, essere sostenuto anche ai fini del rilancio dell'edilizia, che costituisce uno degli elementi più importanti per la crescita economica. I fattori che hanno portato alla situazione di grave crisi economica sono diversi e fra questi emerge l'estrema incertezza che scoraggia e che porta a rinviare le decisioni di investimento delle famiglie a causa delle difficili prospettive del mercato del lavoro e della flessione del reddito disponibile. Un'altra causa rilevante, che sta ostacolando la ripresa del mercato immobiliare e residenziale, è costituita dal blocco del circuito finanziario a medio e a lungo termine, che rende estremamente difficile accedere ai mutui per l'acquisto di una casa.

Per questo motivo è importante prevedere misure che possano eliminare in parte le criticità che colpiscono il settore edilizio

creando, nel contempo, le condizioni favorevoli per tante famiglie e giovani coppie che vogliono avere una casa di proprietà e per coloro che vogliono investire in strutture turistiche, incentivando e agevolando il recupero del patrimonio immobiliare e l'acquisto della prima casa di abitazione nei centri storici e, in particolare, in quelli appartenenti al patrimonio mondiale dell'UNESCO.

La presente proposta di legge prevede, infatti, la possibilità di ottenere un contributo, attraverso un apposito fondo, per l'accesso al credito per l'acquisto o per la ristrutturazione della prima casa di abita-

zione, nonché per interventi di riqualificazione dei centri storici da parte dei comuni.

In conclusione, è innegabile che la riqualificazione dei centri storici è sempre di più un elemento di benessere e costituisce un fattore di attrazione per molti turisti. Riqualificare, quindi, significa soprattutto riutilizzare e mettere in valore l'esistente, elevandone la qualità e preservando quella già in essere dal degrado che il tempo e l'uso comportano. Con la presente proposta di legge si garantisce, quindi, un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini puntando all'innalzamento dello *standard* qualitativo del tessuto dei nuclei abitativi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati alla riqualificazione, al recupero e alla valorizzazione dei centri storici e, in particolare, di quelli appartenenti al patrimonio mondiale dell'UNESCO, situati nei comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti.

2. I comuni di cui al comma 1, all'interno del perimetro dei centri storici e degli insediamenti urbani individuati con il decreto di cui al comma 7, possono distinguere zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto e compatibilmente con le tipologie e con le strutture originarie, attraverso gli strumenti allo scopo previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia. I comuni possono promuovere, altresì, la valorizzazione dei centri storici appartenenti al patrimonio mondiale dell'UNESCO.

3. Gli interventi di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono:

a) il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;

b) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone oggetto di tali opere;

c) la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale;

d) il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani, nonché interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici;

e) la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati;

f) il miglioramento di servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, nonché l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica o culturale.

4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate alla riqualificazione e al recupero dei centri storici, anche in relazione agli interventi approvati dai comuni ai sensi del comma 3.

5. I comuni favoriscono, anche mediante gli interventi approvati ai sensi del comma 3, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, che insistono all'interno dei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento o collegamento alla valorizzazione, alla distribuzione e alla commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.

6. I comuni possono predisporre, mediante un apposito bando, un elenco delle imprese e degli esercizi commerciali locali, in grado di fornire prodotti tipici locali anche garantendo prezzi concorrenziali.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica sulla base dei quali individuare i centri storici e gli insediamenti urbani che possono beneficiare degli interventi di cui al presente articolo.

ART. 2.

(Disposizioni per l'acquisto della prima casa di abitazione).

1. Ai fini della riqualificazione e del recupero del patrimonio immobiliare privato nei centri storici di cui alla presente legge è concesso un contributo, non cumulabile con altre agevolazioni, da erogare in tre annualità, destinato all'acquisto della prima casa di abitazione da parte di giovani coppie sposate o conviventi *more uxorio* ovvero di altri soggetti secondo i tempi e le modalità stabiliti ai sensi del comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a condizione che i soggetti non siano proprietari di un'altra unità abitativa, fatta eccezione per la proprietà di case acquisite per successione ereditaria e per l'acquisto di un immobile finalizzato alla realizzazione di una struttura turistico-ricettiva.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità di accesso e di erogazione del contributo di cui al comma 1.

ART. 3.

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione dei centri storici e, in particolare, di quelli appartenenti al patrimonio mondiale dell'UNESCO).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 e all'acquisto della prima casa di abitazione di cui all'articolo 2, è istituito il Fondo per la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione dei centri storici e, in particolare, di quelli appartenenti al patrimonio mondiale dell'UNESCO, di seguito denominato « Fondo », da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è emanato un bando di gara, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1 e l'acquisto della prima casa di abitazione di cui all'articolo 2, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Per la ristrutturazione di edifici collocati nei centri storici il contributo del Fondo può essere concesso nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa.

4. Il contributo del Fondo può essere concesso anche per interventi realizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, enti ecclesiastici e fondazioni per il recupero di alloggi di loro proprietà da cedere anche in locazione.

5. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



18PDL0019960